

## **Proposta di legge**

### **Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Ambito territoriale di applicazione

Art. 2 – Promozione delle attività produttive montane

Art. 3 – Incentivi per gestione attiva del bosco, cura del territorio e attività sociali

Art. 4 – Ulteriori incentivi

Art. 5 – Regime dei contributi

Art. 6 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio-economico e criticità ambientali;

2. Per il raggiungimento di tale finalità si ritiene opportuno prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani facenti parte di unioni di comuni, ciò anche al fine di valorizzare, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), le forme stabili di gestione associata dei servizi;

3. In quest'ottica, con l'obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno introdurre misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento;

Approva la presente legge

**Art. 1**  
**Ambito territoriale di applicazione**

1. La presente legge stabilisce misure di intervento a favore dei territori dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) facenti parte di unioni di comuni.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati prioritariamente nei comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80, comma 3 della l.r. 68/2011.

**Art. 2**  
**Promozione delle attività produttive montane**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a soggetti che promuovano animazione e attrattività nei territori dei comuni montani individuati all'articolo 1 mediante l'apertura di nuove attività produttive, la creazione di nuove imprese o la riorganizzazione di attività già esistenti.

2. Possono richiedere la concessione del contributo a fondo perduto soggetti aventi qualsiasi forma giuridica.

3. Possono essere oggetto di contribuzione le attività produttive la cui sede operativa è localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 1. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni oggetto dell'attività contribuita deve essere localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri.

4. In caso di delocalizzazione dai territori dei comuni montani di cui all'articolo 1 della sede operativa delle attività produttive beneficiarie di contributi entro 5 anni dalla concessione, è disposta la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate.

5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi regionali.

6. Con bando regionale è definito, nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascun beneficiario, l'ammontare del contributo a fondo perduto e le relative modalità di concessione, erogazione e rendicontazione, mediante procedimenti esclusivamente telematici. Il contributo, erogato in quote annuali per cinque anni, è calcolato in relazione al progetto di attività presentato unitamente alla

domanda, tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali e all’innovazione tecnologica.

7. Il bando è emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3

#### Incentivi per gestione attiva del bosco, cura del territorio e attività sociali

1. Ai beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2 è erogata annualmente una ulteriore somma pari al venti per cento degli stessi nel caso in cui il beneficiario stipuli una convenzione con il comune di riferimento, denominata Patto di comunità, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata per l’intera durata della convenzione che può avere durata massima pari a cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 comma 6.

3. I comuni redigono le convenzioni di cui al comma 1 definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell’attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4

#### Ulteriori incentivi

1. L’amministrazione regionale può erogare contributi a fondo perduto alle piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, situate nei territori di cui all’articolo 1 che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, la cui sede operativa è localizzata ad un’altitudine non inferiore a 600 metri. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni oggetto dell’attività contribuita deve essere localizzata ad un’altitudine non inferiore a 600 metri.

2. Possono fare domanda di contributo le imprese che:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

3. Con bando regionale è definito, nel limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, l’ammontare del contributo a fondo perduto e le relative modalità di concessione, erogazione e rendicontazione, mediante procedimenti esclusivamente telematici. Il contributo è erogato in quote annuali per cinque anni previa stipula di una convenzione, denominata Patto di comunità, con il comune di riferimento. I comuni redigono tali convenzioni in conformità all’articolo 3, comma 3.

4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5  
Regime dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) degli aiuti *“de minimis”*.

Art. 6  
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 e 2023.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per sola competenza di uguale importo:

Anno 2022

- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- In aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 500.000,00;

Anno 2023

- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- In aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 500.000,00.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2026, si fa fronte con legge di bilancio.

## Relazione illustrativa

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio-economico e criticità ambientali.

Per il raggiungimento di tale finalità, tramite la presente proposta di legge, si prevedono specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani facenti parte di unioni di comuni, ciò anche al fine di valorizzare, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), le forme stabili di gestione associata dei servizi.

In quest'ottica, con l'obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, vengono introdotte anche specifiche misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento.

Nel dettaglio la proposta di legge è composta di cinque articoli.

Con **l'articolo 1** si procede preliminarmente a definire l'ambito territoriale di applicazione. Viene stabilito che le misure previste dalla presente proposta di legge saranno applicabili all'interno dei territori dei comuni montani facenti parte delle unioni dei comuni. Per la definizione dei comuni montani il riferimento è all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Con il comma 2 viene introdotta una specifica clausola finalizzata a definire le priorità di attuazione, stabilendo che gli interventi saranno attuati prioritariamente nei comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria generale del disagio come individuata dall'articolo 80, comma 3 della citata l.r. 68/2011.

Con **l'articolo 2** si disciplinano nello specifico gli interventi. Si prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti – aventi qualsiasi forma giuridica – che promuovano animazione e attrattività nei territori dei comuni montani mediante l'apertura di nuove attività produttive, la creazione di nuove imprese o la riorganizzazione di attività già esistenti. In particolare potranno essere oggetto di contribuzione le attività produttive la cui sede operativa sia localizzata ad un'altitudine non inferiore a 600 metri. Per garantire che anche le attività agricole possano in buona parte rispondere a tale requisito è stata introdotta una specifica disposizione che impone che almeno il cinquanta per cento dei terreni oggetto dell'attività contribuita sia effettivamente localizzata a tale altitudine.

Viene previsto che l'ammontare del contributo sia definito con apposito bando regionale, entro il limite massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è erogato in quote annuali per cinque anni ed è calcolato – in seguito a presentazione di specifico progetto – tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali e all'innovazione tecnologica.

Sempre nel medesimo articolo, si dispone inoltre: 1) che in caso di delocalizzazione entro 5 anni dai territori dei comuni montani della sede operativa delle attività produttive beneficiarie di contributi sia disposta la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate; 2) che i contributi previsti dalla presente legge non siano cumulabili con altri incentivi regionali.

Con **l'articolo 3** si prevede la possibilità, per i beneficiari dei contributi, di ottenere un'ulteriore somma, pari al venti per cento dei predetti contributi, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale. Tali azioni saranno disciplinate da apposita convenzione, denominata “Patto di comunità”, predisposta dai comuni sulla base di linee guida che la Giunta regionale sarà chiamata ad adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La convenzione potrà avere durata massima pari a cinque anni e in ogni caso non potrà superare il termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 2.

Con **l'articolo 4** si introduce una misura ulteriore, sempre da attuarsi con bando regionale, con cui si prevede la possibilità per le piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, di ottenere contributi nella misura massima di 15.000,00 euro annui a condizione che queste si impegnino a svolgere le citate attività previste dal “Patto di comunità” ovvero azioni, disciplinate e dettagliate da specifica convenzione predisposta dai comuni, di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali. L’attività contribuita anche in questo caso deve essere localizzata ad un’altitudine non inferiore a 600 metri ed il periodo di contribuzione è pari a 5 anni. Si dispone, inoltre, l’incompatibilità tra i contributi previsti dall’articolo 2 e quelli in parola di cui all’articolo 4.

Con l’articolo 5 si procede a specificare che i contributi di cui alla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo la regola del *de minimis*.

**L’articolo 6** dispone, infine, in merito alla norma finanziaria.